



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 121 del 3 Febbraio 2026

1. COMUNICATI F.I.G.C.

Si allega il **Comunicato Ufficiale n.328/AA** relativo alla comunicazione della Procura Federale inerente il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al proc. 293 pfi 25-26 adottato nei confronti della società FCD Città di Guardavalle 1975.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 02 Febbraio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 36 della società A.C.D. SAN COSTANTINO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 2026 (squalifica calciatore SCONDA Alessio per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la sanzione di cui in epigrafe irrogata al proprio tesserato Alessio Sconda "perché, al 45° del secondo tempo, si avvicinava a un calciatore avversario appena espulso, invitandolo ad affrettarsi nell'uscita dal terreno di gioco e proferendo, nel contempo, frasi a contenuto discriminatorio di natura razziale".

Sostiene la reclamante che il calciatore Sconda Alessio si è limitato, magari con veemenza, ad invitare un avversario, appena espulso, a lasciare il campo e che probabilmente l'arbitro è stato tratto in errore dal fatto che qualcuno che assisteva alla gara in quel momento pronunciava le frasi a contenuto razzista. Le argomentazioni rappresentate in ricorso non meritano pregio atteso che il rapporto arbitrale - che fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.) - ricostruisce la vicenda in maniera puntuale.

Anche la sanzione appare del tutto congrua e adeguata al deprecabile comportamento attribuito.

Il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 37 della società U.S. GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n. 21 del 22 gennaio 2026 (squalifica calciatore MANDIANG Idrissa per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La sanzione di cui in epigrafe è stata irrogata al calciatore Mandiang Idrissa dal Giudice di primo grado in quanto "a gioco fermo si portava sotto la tribuna e inveiva contro i tifosi della squadra avversaria con gesti provocatori mostrando i pugni in segno di minaccia".

La reclamante ammette che il Mandiang ha posto in essere la condotta, ma afferma che lo ha fatto a seguito di una grave e reiterata provocazione.

In particolare, sostiene che il proprio tesserato è stato oggetto di ripetuti insulti di natura razzista, provenienti da tesserati della società avversaria e da sostenitori presenti sugli spalti. La reazione del calciatore è stata immediata, istintiva e non premeditata, direttamente riconducibile alla provocazione subita per cui chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ritiene questa Corte che – acclarati i fatti come certi alla luce di quanto riportato dall'arbitro in referto – la tesi della reclamante può essere accolta e, in applicazione dell'art. 13 punto 1) lettera a) riduce la squalifica a due gare effettive per avere, il Mandiang, agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica a MANDIANG Idrissa a DUE gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 38 della società A.S.D. CITTÀ DI FIORE C/5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 gennaio 2026 (squalifica calciatore Cristian SIMARI fino al 25/02/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Città di Fiore C/5 impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio calciatore Cristian Simari una squalifica fino al 25/02/2026 per avere, a seguito di una decisione tecnica adottata dall'arbitro, rivolto allo stesso parole offensive e minacciose.

La reclamante nega che il Simari abbia posto in essere condotte ingiuriose o minacciose per cui chiede che venga significativamente ridotta la squalifica.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva.

Tuttavia, ritiene questa Corte che la pena da applicarsi nel caso di specie possa essere ridotta, in parziale accoglimento del reclamo, a tutto il 15 febbraio 2026

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore SIMARI Cristian fino al 15 febbraio 2026; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 39 della società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 110 del 18 gennaio 2026 (ammenda di € 250,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- che, dal referto arbitrale della gara A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca – A.S.D. Mesoraca Calcio dell'11/01/2026 valevole per il campionato di Promozione Girone A, risulta che, alla fine del primo tempo, mentre la terna arbitrale si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, "una persona non presente in distinta ma riconducibile alla squadra locale ovvero Corigliano" rivolgeva parole irrispettose e minacciose nei confronti di uno degli assistenti.

Per i fatti che precedono, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca con l'ammenda di € 250,00 (cfr. C.U. n.110 del 15/01/2026 del Comitato Regionale Calabria).

La A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca ricorre avverso il suddetto provvedimento, sostenendo che la ricostruzione operata nel referto non consentirebbe di individuare con certezza alcuna responsabilità disciplinare in capo alla reclamante e che in assenza di una puntuale identificazione del soggetto e della prova della sua

qualifica all'interno della società, la mera asserita "riconducibilità" risulta priva di adeguato fondamento oggettivo.

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, una congrua riduzione.

Il referto degli ufficiali di gara, tuttavia, fornisce piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.) e, pertanto, non può essere messo in dubbio quanto asserito nel referto stesso da uno degli assistenti arbitrali, che afferma testualmente che il soggetto resosi responsabile del comportamento irrispettoso e minaccioso sia "una persona non presente in distinta ma riconducibile alla squadra locale". Peraltro, tale riconducibilità del soggetto di cui sopra alla società Corigliano Marca si desume anche dal contenuto della minaccia proferita, nella quale si fa espresso riferimento ad una precedente gara disputata dalla predetta società.

Di conseguenza, appare corretta la decisione del giudice di prime cure di sanzionare la società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.6, comma 2, C.G.S..

Anche l'entità della sanzione irrogata appare del tutto congrua e adeguata ai fatti verificatisi.

Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.40 della società A.S.D. SANGIORGESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Com. Uff.le n.24 del 22 gennaio 2026 (squalifica calciatore MOHAMED Savane per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo della società A.S.D. Sangiorgese, avverso la squalifica per due gare effettive irrogata al calciatore Savane Mohamed (cfr. C.U. n.24 del 22/01/2026 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro), è inammissibile, in quanto non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.137, comma 3, lettera a), del C.G.S..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 41 della Società A.S.D. NOCELAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 gennaio 2026 (squalifica allenatore LISCO Massimo per n. 4 giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica di n. 4 giornate all'allenatore Lisco Massimo per ingresso abusivo in campo, comportamento minaccioso ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro, nonché per essersi rifiutato di lasciare il campo dopo l'espulsione.

La parte reclamante, nell'atto di impugnazione rappresentava che il proprio tesserato non aveva proferito parole minacciose e/o ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara, ammettendo, di contro, l'abusivo ingresso in campo e la mancata osservanza dell'ordine di abbandonare il terreno di gioco a seguito dell'espulsione comminata; concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, una riduzione della stessa.

Questa Corte ritiene infondate le argomentazioni addotte da parte reclamante, giacché l'allenatore, per come emerge dal referto di gara (e finanche dall'atto di gravame), ha deliberatamente e senza autorizzazione alcuna fatto ingresso nel terreno di gioco, al fine di protestare per una decisione arbitrale, assumendo quindi un atteggiamento irrispettoso, mantenuto anche successivamente, quando non abbandonava il terreno di gioco, nonostante l'espulsione irrogatagli ed i numerosi richiami subiti dal direttore di gara.

Il provvedimento del giudice sportivo territoriale va, quindi, confermato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 25-26 adottato nei confronti della società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:

FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Coria German Amiel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti contestati nel procedimento. In particolare, per aver sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Menniti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina